

COMUNE DI SAN GIUSTO

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, mercatali e non, del Comune di San Giusto, ai sensi del titolo II, capo I, punto 7 della deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., al fine di garantire efficienza del servizio all'utenza e alle stesse imprese commerciali.

2. Le attività commerciali su area pubblica esercitate mediante strutture fissate permanentemente al suolo (chiosco) sono regolamentate con atto a se stante, nel rispetto del tit. II, co. 11 della DGR 21 aprile 2001, n. 32-2642.

Art. 2 – Definizioni

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

3. L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e del d.lgs n. 228/2001, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati nell'atto istitutivo della forma di commercio su area pubblica.

4. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il soggetto sia in possesso dell'apposita iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le forme, le modalità delle leggi speciali di questo settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico posto in sede di istituzione delle forme di commercio su area pubblica.

5. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per commercio su aree mercatali, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate oppure no;

b) per mercato l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata oppure no, destinata anche stagionalmente all'esercizio del commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.

c) per mercato straordinario l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. Oppure manifestazioni commerciali straordinarie, proposte da soggetti organizzatori delle stesse e svolte con il patrocinio del Comune;

d) per aree extramercatali, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone

- di sosta prolungata, aree sulle quali e' consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla DCR 1 MARZO 2001, n. 626-3799 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- e) per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che e' data in concessione decennale o temporanea.
 - f) Per posteggio riservato il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori turnanti (battitori) e per gli ittici;
 - g) Per merce destinata alla vendita tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;
 - h) Per settore merceologico il settore alimentare e il settore non alimentare;
 - i) Per specializzazione merceologiche le segmentazioni interne ai settori merceologici;
 - j) Per presenze il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si e' fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale negli orari stabiliti dal Regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto oppure no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia.
 - k) Per assenza la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
 - l) Per operatore qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
 - m) Per battitore o operatore turnante l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
 - n) Per spunta l'operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi rimasti vacanti.
 - o) Per area espositiva l'area destinata agli espositori di cui all'art 36 del presente regolamento
 - p) Per delega l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece;
 - q) Per autorizzazione di tipologia A si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
 - r) Per autorizzazione di tipologia B si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Capo II

ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI

Art. 3 – Individuazione dei mercati e delle aree extramercatali - istituzione

- 1. I mercati e le altre forme di commercio su area pubblica sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori rilevanti a livello provinciale, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento. Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato: ubicazione, giorno di svolgimento, periodicità, settori e specializzazioni merceologiche, numero di posteggi e loro dimensione.**
- 2. Il Comune acquisisce parere degli operatori utilizzatori dell'area mercatale oggetto di intervento per il tramite di rappresentanti gli interessi delle aziende presenti sul mercato. Detti rappresentanti sono eletti autonomamente dagli operatori commerciali e i nominativi sono comunicati per iscritto al Comune di San Giusto Canavese.**
- 3. In assenza di rappresentanti, il Comune di San Giusto Canavese pone in libera**

consultazione per 15 giorni gli atti e i provvedimenti sui quali intende acquisire parere e accoglie e controdeduce le osservazioni sottoscritte dai singoli operatori..

Art. 4 – Spostamento del mercato

- 1. In caso sorgesse la necessità di provvedere al trasferimento temporaneo del mercato per cause sopravvenute (lavori, inagibilità ecc.) la Giunta Comunale individua con apposito atto deliberativo l'area da utilizzarsi temporaneamente per assicurare il regolare svolgimento del mercato, e i tempi del suo utilizzo. L'area dovrà assicurare un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.**
- 2. In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo o definitivo del mercato, verrà predisposto a cura del Servizio competente del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio, e sulla base di tale elenco gli operatori saranno chiamati in ordine per esprimere le opzioni di scelta dei nuovi posteggi.**
- 3. L'elenco di cui al comma 2 e' compilato tramite specifica regolamentazione approvata dalla Giunta Comunale, previa consultazione con le associazioni di categoria del commercio, degli agricoltori e dei consumatori e i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento. In ogni caso la regolamentazione finalizzata alla formazione dell'elenco dovrà prevedere una graduatoria sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese della CCIA, temperata, con l'accertata regolarità nel pagamento dei tributi e imposte comunali, o canone scaturenti dalla concessione del posteggio stesso, nonché con l'irrogazioni di sanzioni scaturenti dal mancato rispetto dei Regolamenti del mercato di San Giusto Canavese.**
- 4. L'espressione della opzione di scelta del posteggio da parte dell'operatore e' subordinata e viene effettuata nel rispetto di tutte le impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili in sede di istituzione del mercato.**

Art. 5 – Mercati aventi cadenza ultramensile

- 1. I mercati a cadenza ultramensile sono istituiti ed individuati con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale deliberazione ne esplicita l'ubicazione, la periodicità, la/le date di svolgimento, le eventuali suddivisioni in settori merceologici e specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e le loro dimensioni, l'orario di svolgimento, l'eventuale limitazione di partecipazione a soggetti che abbiano particolari e determinati requisiti.**

Art. 6 – Mercati straordinari

- 1. In occasione di feste, manifestazioni a iniziativa privata o pubblica, oppure qualsiasi altra forma organizzata di aggregazione di persone, e' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, se richiesto, forme commerciali su area pubblica straordinarie.**
- 2. Tali mercati devono essere strumentali e servire da integrazione tra il commercio su area privata ed il commercio su area pubblica.**
- 3. I Mercati straordinari sono autorizzati con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale, oltre a classificarli come Mercati straordinari, ne fissa l'ubicazione, il numero dei posteggi, le eventuali limitazioni merceologiche, gli orari di svolgimento, i requisiti dei soggetti che vi possono partecipare, e ogni qualsivoglia regola utile a garantirne l'efficiente svolgimento.**
- 4. La partecipazione a queste forme di commercio su area pubblica, in quanto manifestazioni temporanee ed estemporanee, non produce anzianità di frequenza.**
- 5. L'assegnazione dei posteggi e l'accettazione delle imprese partecipanti può essere demandata dal Comune al soggetto organizzatore. In questo caso il soggetto organizzatore deve produrre al Servizio competente regolamento scritto della manifestazione.**

Art. 7 – Orari dei mercati e delle aree extra mercatali

1. Gli orari di svolgimento dei singoli mercati vengono fissati con apposita ordinanza che stabilisce:

- **gli orari di inizio e fine dell'attività di vendita;**
- **Le fasce orarie di occupazione dei posteggi**
- **Gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta**
- **Eventuali differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale;**
- **Eventuali orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per articoli deperibili.**
- **Il calendario afferente i giorni di mercato dell'anno cadenti in giorno festivo**
- **Gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione dei mezzi, alla occupazione e all'abbandono.**

Art. 8 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su area pubblica, o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28 , co. 4 del d.lgs 114/98.

2. Con Ordinanza viene stabilito dal Comune quali sono le aree del territorio dalle quali e' escluso l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. E' vietato utilizzare altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

4. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante in assenza di specifica fissazione degli orari effettuata con Ordinanza sindacale, deve osservare la vigente normativa in tema di orari degli esercizi su area privata.

5. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto. Si considera mutato il punto di sosta se spostato di almeno 500 metri dal precedente.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E CONCESSIONE POSTEGGI

Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

2. Il Comune di San Giusto C.se rileva e fa proprie le disposizioni contenute nel ti.IV capo II e III della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.

Art. 10 – Rilascio autorizzazioni tipologia A – procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto normato dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata

improcedibile e archiviata dal responsabile del procedimento.

4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.

5. Il soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione di tipologia A per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare apposita istanza al Comune, utilizzando il modello regionale, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

6. E' ammesso, secondo le norme in vigore, in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipologia A, per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

Art. 11 – Concessioni di posteggio

1. I bandi per le assegnazioni dei posteggi hanno cadenza almeno biennale e sono emanati previo accertamento della disponibilità dei posteggi stessi alla data di emanazione del bando.

2. La concessione del posteggio e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione ed ha durata decennale.

3. Allo scadere dei dieci anni la concessione del posteggio è rinnovata automaticamente, previo accertamento d'ufficio sia del mantenimento di requisito commerciale dell'area oggetto di concessione a termini della deliberazione di Consiglio Comunale assunta ai sensi dell'art. 28 comma 15 del d.lgs 114/98 e in quel momento in vigore, sia del mantenimento dei requisiti da parte del soggetto titolare previsti dall'art. 5 del d.lgs 114/98 e della regolarità del pagamento di tributi, tasse e canoni dalla stessa scaturenti nei 5 anni precedenti lo scadere della concessione, nonché delle violazioni accertate al presente regolamento..

4. Qualora in sede di detto controllo il Servizio comunale competente rilevi:

a) La perdita di requisito dell'area oggetto di concessione secondo quanto programmato dal Consiglio Comunale in sede di assunzione della deliberazione prevista dall'art. 28 comma 15 del d.lgs 114/98: il responsabile del procedimento avvia il procedimento di adeguamento della concessione alle linee programmatiche decise dal Consiglio Comunale.

b) La perdita dei requisiti ex art. 5 sopra citato: il responsabile del procedimento avvia il procedimento di revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione di tipologia A; il termine di conclusione di detto procedimento e' di trenta giorni dall'avvio dello stesso.

c) irregolarità nel pagamento di tributi, tasse e canoni scaturenti dalla concessione del posteggio: il Servizio comunale competente avvia procedimento finalizzato all'emanazione di provvedimento che rende inefficace la concessione del posteggio fino ad avvenuta regolarizzazione, dandone notizia al soggetto titolare della concessione . Le assenze che derivano dalla sospensione dell'efficacia della concessione di posteggio sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art 29, comma 4, lettera B del d.lgs 114/98 per la formazione del presupposto della decadenza di concessione del posteggio stesso.

5. La segnalazione dell'ufficio/servizio entrate/tributi del Comune di San Giusto C.se, o del soggetto gestore delle aree mercatali ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento inerente l'irregolarità nel pagamento di tributi, tasse e canoni scaturenti dalla concessione del posteggio, comporta l'inefficacia della concessione del posteggio stesso per il tempo occorrente alla regolarizzazione. Le assenze che derivano da tale inefficacia sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art 29, comma 4, lettera B del d.lgs 114/98 per la formazione del presupposto della decadenza di concessione del posteggio.

6. Il cumulo di 2 provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, comporta il diniego di rinnovo della concessione di posteggio.

7. Dopo l'entrata in vigore del Regolamento il Comune di San Giusto C.se provvede ad una prima ricognizione delle concessioni in essere sulla base delle linee

programmatiche individuate dal Consiglio Comunale e al conseguente adeguamento alle norme del presente articolo.

Art. 12 – Autorizzazione di tipologia B

- 1. Il Comune di San Giusto C.se rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica per i soggetti residenti nel proprio territorio e per le società aventi ivi sede legale.**
- 2. L'autorizzazione di tipologia B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/C del 16.1.2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore finale, secondo quanto previsto dall'art. 28 , c. 4, del d.lgs n. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) in ambito nazionale.**
- 3. Allo stesso soggetto non e' possibile rilasciare più di un titolo autorizzatorio nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del d.lgs 114/98 e della DGR 32-2642 del 2.4.01, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.**

Art. 13 – Rilascio autorizzazioni tipologia B – procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia B si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del responsabile del procedimento.**
- 2. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto normato dalla legge 241/91.**
- 3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata improcedibile e archiviata dal responsabile del procedimento, e l'autorizzazione viene diniegata.**
- 4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.**

Art. 14 – Partecipazione a mercati aventi cadenza ultramensile

- 1. Sono mercati a cadenza ultramensile quelli che si svolgono in un'unica giornata a cadenza ripetuta nell'anno, però sempre oltre al mese. Sono anche mercati a cadenza ultramensile quelli che si svolgono in un'unica giornata nell'anno.**
- 2. La classificazione di mercati a cadenza ultramensile trova tale specifica assegnazione nell'atto istitutivo del Consiglio Comunale.**
- 3. Gli operatori che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, titolati ai sensi dell'art. 28 co.6 del d.lgs 114/98 devono presentare domanda al protocollo comunale 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione stessa. Nella domanda deve essere indicata la metratura del posteggio richiesto in concessione, gli estremi dell'autorizzazione di cui sono titolari e la merceologia trattata.**
- 4. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione e' definita secondo i criteri stabiliti dal titolo III capo II punto 2 della DGR 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.**
- 5. Le richieste pervenute oltre i 60 giorni possono essere accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale fino ad esaurimento dei posti che risulteranno liberi dopo l'esaurimento della graduatoria del precedente comma 4.**
- 6. Le istanze pervenute e non inserite nella graduatoria di assegnazione, sono**

inserite in apposita graduatoria che verrà utilizzata in sede di spunta.

Art. 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal comune ai sensi dell'art. 11, c. 4, della legge regionale n. 28/99, in occasione di feste, fiere, mercati straordinari e altre riunioni straordinarie di persone e con i criteri e nelle aree stabilite dal Consiglio Comunale con la/le deliberazione/i di riconoscimento e istituzione delle forme commerciali su area pubblica.

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI

Art. 16 – Esternalizzazione delle operazioni di gestione delle aree destinate al commercio su area pubblica (Capo I, punto 8 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642)

1. Il Comune, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria azione, può affidare a soggetto esterno la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica esistenti, nonché le operazioni connesse al loro regolare svolgimento.

2. Rimane sempre in capo al Comune la competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle inerenti l'istituzione e la regolamentazione del funzionamento dei mercati e le altre forme di commercio su area pubblica in tutti i loro aspetti.

Art. 17 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti (spunta)

1. I posteggi non occupati entro le ore 8,15 sono ritenuti disponibili per l'assegnazione giornaliera.

2. L'assegnazione giornaliera dei posti disponibili viene effettuata dagli addetti alla vigilanza, o, in caso di messa in atto del precedente art. 16, co. 1, dal soggetto gestore dell'area.

3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti vacanti deve avvenire tra gli operatori presenti in spunta secondo le seguenti priorità previste dai nuovi criteri per il commercio su area pubblica (Capo II, punto 2 DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642):

a) più alto numero di presenza sul mercato di che trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita;

b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese della CCIA;

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

4. L'assegnazione giornaliera viene effettuata prioritariamente a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato oggetto di assegnazione giornaliera, quale che sia qualsiasi altro requisito (residenza, sede, nazionalità ecc). A parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, che i soggetti aspiranti all'assegnazione devono avere al seguito; al verificarsi di ulteriore parità viene presa in considerazione la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per quell'assegnazione.

5. La graduatoria delle priorità è aggiornata settimanalmente dai soggetti individuati al precedente comma 2 di questo articolo, e deve riportare i seguenti dati:

- generalità dell'operatore commerciale

- numero e data di iscrizione al Registro Imprese

- estremi dell'autorizzazione/i con cui il soggetto si presenta in spunta

- il settore merceologico

- il numero di presenze sul mercato di San Giusto Canavese

6. Nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione giornaliera (spunta) avviene in via prioritaria in favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 c. 6 del d.lgs 114/98 e che hanno presentato domanda di partecipazione senza avere

assegnazione di posteggio, nel rispetto dell'ordine dei seguenti criteri:

- ordine cronologico di data di arrivo al protocollo comunale dell'istanza di partecipazione;**
- A parità del precedente punto, prevale il maggior numero di presenze sul mercato;**
- Maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica come risulta dal certificato di Iscrizione al Registro Imprese della CCIA, che i soggetti aspiranti all'assegnazione devono avere al seguito;**
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per quell'assegnazione.**

7. Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche, a pena di esclusione dalle operazioni di spunta, ed esibire la stessa durante dette operazioni. Qualora non sia titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita per quella giornata di mercato, nel rispetto dell'art. 19 del presente regolamento.

8. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e per questo motivo non potrà chiedere altro posteggio e non sarà conteggiata presenza. Il posteggio rifiutato sarà assegnato ad altri operatori in successione di graduatoria.

9. E' vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci, o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso, pena l'esclusione del soggetto responsabile per quella giornata di mercato dalle operazioni di spunta e di assegnazione.

10. La spunta termina dopo che l'ultimo posteggio libero e' stato assegnato. E' vietato assegnare posteggi oltre il termine delle operazioni di spunta, che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili, o degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

11. Nei mercati istituiti per l'intera giornata e' prevista la procedura di assegnazione di posteggio anche per il periodo pomeridiano. Tale assegnazione e' onerosa ai fini dell'imposizione tributaria o canone d'uso del suolo; ma non da' diritto all'attribuzione di qualunque forma di presenza valida ai fini della graduatoria.

12. In caso di sub-ingresso nell'attività commerciale, qualora l'atto pubblico di passaggio dell'attività commerciale non disponga diversamente e qualora il cedente non abbia legato le presenze maturate sul mercato ad una precisa autorizzazione, le presenze cumulate dal cedente transitano in capo al subentrante.

13. Le operazioni di spunta nei mercati istituiti con settore merceologico misto devono essere compiute nel rispetto della seguente sequenza nei rispettivi settori di mercato:

- 1. battitori**
- 2. produttori**
- 3. settore alimentare**
- 4. settore extra alimentare**

14. I posteggi non occupati e riservati ai battitori, sono riassegnati giornalmente agli operatori presenti secondo l'ordine di graduatoria.

15. I posteggi riservati ai produttori e non occupati possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori

16. I posteggi del settore alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli alimentaristi. I posteggi del settore extra alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli extra alimentaristi.

17. Al fine del rispetto delle norme igienico sanitarie, un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici potrà essere assegnato in via prioritaria ad operatori che vendano prodotti ittici.

Art. 18 – Aree destinate ai produttori.

1. I criteri di assegnazione giornaliera per le aree destinati ai produttori sono riportati nel successivo Capo V del presente regolamento.

Art. 19 – Sostituzione del titolare

- 1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzatorio.**
- 2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività secondo quanto normato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Qualora la sostituzione sia ricorrente, il sostituto dovrà essere un soggetto coadiutore o dipendente in regola con le norme previdenziali e fiscali. Detti requisiti sono accertati d'ufficio presso gli uffici competenti. Durante l'attività i sostituti dovranno avere al seguito il titolo originale dell'autorizzazione da esibire agli organi di vigilanza, nonché l'attrezzatura, il veicolo e le attrezzature fiscali del titolare. Inoltre dovranno essere muniti di apposita dichiarazione scritta di delega rilasciata e sottoscritta dal titolare dell'attività che contenga:
 - l'identificazione del titolare dell'attività e relativa autorizzazione
 - l'identificazione del sostituto con i relativi dati anagrafici e fiscali
 - il motivo eccezionale della sostituzione durante l'attività con espressa delega a farsi sostituire**
- 3. La sostituzione da parte di soggetto non legato al titolare da alcun rapporto di lavoro dipendente, o altro, può avvenire per un massimo di tre volte nell'arco dell'anno solare. Superati tali termini la delega sarà inefficace e il Comune è tenuto a comunicare alle amministrazioni competenti il rapporto di lavoro condotto in difetto.**

Art. 20 – Uso del posteggio

- 1. Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato, purché sostituito nel rispetto dell'art. 19 del presente regolamento.**
- 2. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione. Devono sempre essere rispettate le parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.**
- 3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento viene tollerata l'occupazione che trasborda per un massimo di 50 cm. i confini del posteggio. Detta tolleranza è applicata esclusivamente per gli operatori che alla data di entrata in vigore del regolamento risultano in possesso di strutture funzionali alla loro attività che non siano modulari, e pertanto non riducibili all'interno del posteggio. Tale tolleranza è applicata esclusivamente fino a quando l'operatore non muti la struttura in suo possesso.**
- 4. Le tende e gli altri mezzi di protezione del banco devono essere collocati ad un'altezza di almeno mt. 2,50 dal suolo, onde non fare impedimento al transito dei mezzi di soccorso. Tali attrezzature inoltre devono essere collocate in modo tale da non arrecare danno all'incolumità pubblica, alla circolazione pedonale, ne' ostacolare le attrezzature o recare danno alle merci degli operatori attigui.**
- 5. E' vietato:**
 - coprire , anche solo parzialmente la visuale dei banchi vicini, fermo restando la libertà di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato;
 - esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio;
 - effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore
 - praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico, anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

Art. 21 - Subingresso nella titolarità della concessione del posteggio

- 1. Le modalità di subingresso sono stabilite dal Titolo IV capo IV della DGR 2 aprile n. 32-2642 s.m.i.**
- 2. Il subentrante, nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, prima di utilizzare il posteggio, deve presentare istanza di voltura della concessione e autorizzazione corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98. Pertanto l'accesso al mercato e all'uso del posteggio e' consentito esclusivamente previa presentazione della domanda di subentro nell'uso del posteggio al protocollo comunale. Copia dell'avvenuta presentazione della documentazione finalizzata al subentro nella titolarità del posteggio deve essere tenuta al seguito ed esibita agli organi di vigilanza o al soggetto gestore di cui all'art. 16 del presente regolamento finche' non in possesso del titolo di concessione e autorizzazione volturati.**
- 3. Il subingresso nel posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico eventualmente stabilito in sede programmatica ed istitutiva del mercato dal Consiglio Comunale.**

Art. 22 – Scambio consensuale del posteggio

- 1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, richiedere lo scambio consensuale del posteggio.**
- 2. Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori e specializzazioni merceologiche eventualmente stabiliti per quel mercato.**
- 3. Ai fini dello scambio i concessionari interessati devono presentare specifica istanza, a firma congiunta, contenente espressamente l'indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento dell'istanza e' subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento del mercato, nonche' del puntuale assolvimento di tutti i tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.**
- 4. L'autorizzazione allo scambio consensuale e' operativa con la comunicazione agli interessati della nuova concessione di posteggio.**

Art. 23 – Indisponibilità o inagibilità del posteggio

- 1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti di nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, sarà assegnata altra collocazione a cura degli addetti alla vigilanza o del soggetto gestore ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento..**
- 2. L'eventuale rinuncia ad operare non e' conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera B del d.lgs 114/98.**

Art. 24 – Migliorie

- 1. Si puo' procedere all'esame delle istanze di miglioria solo dopo la reistituzione delle forme di commercio su area pubblica. Il Comune darà corso alle istanze di miglioria nel rispetto delle modalità disposte con la DGR n. 32-2642 e s.m.i.**
- 2. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibili nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica, se esistente. L'istanza deve inequivocabilmente individuare il posteggio richiesto in miglioria e non possono essere prese in considerazione richieste generiche.**
- 3. Nel caso di domande concorrenti la concessione del nuovo posteggio in miglioria e'**

effettuata sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica dell'istanza a parità di tale data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente sul mercato;**
- b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del richiedente come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIA**

Art. 25 – Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento del posteggio, qualora richiesto può essere concesso dal Comune solo a condizione che non arrechi pregiudizio alle condizioni della circolazione pedonale, all'accessibilità ai posteggi e complessivamente non arrechi disturbo rispetto alle dimensioni globali dell'area.

2. L'operatore che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto vendita, qualora decidesse di cambiare lo stesso mezzo con altro di dimensioni superiori al posteggio in concessione, e' tenuto a richiedere e concordare preventivamente l'adeguamento o la concessione di un nuovo posteggio di dimensioni idonee. In ogni caso questa fattispecie non costituisce diritto acquisito per l'operatore, ma quanto richiesto puo' essere assentito in via discrezionale, solo se in sede di istruttoria non si rilevi pregiudizio alcuno per gli altri operatori, per l'utenza, per l'area mercatale, e se il richiedente e' in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.

Art. 26 – Aggiunta di settore merceologico e specializzazioni merceologiche+

1. Le aggiunte e/o le modifiche di settore merceologico sono soggette a comunicazione.

2. Nel caso di autorizzazione di tipologia A, il Comune, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del d.lgs 114/98 e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, puo' negare l'autorizzazione se il nuovo utilizzo del posteggio non e' conforme alle specializzazioni merceologiche eventualmente introdotte in sede programmatica.

Art. 27 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio

1. Il Servizio comunale competente, nel rispetto delle norme inerenti il procedimento amministrativo - L. 241/91 e s.m.i. - provvede ad esperire la formale comunicazione della decadenza della concessione del posteggio e della conseguente revoca dell'autorizzazione di tipologia A (dove ricorre la fattispecie), sulla base dell'accertamento del mancato utilizzo non giustificato del posteggio, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 lettera B del d.lgs 114/98.

2. Per ogni giorno di mercato gli addetti alla vigilanza o il soggetto di cui all'art 16 del presente regolamento, provvedono a registrare le assenze degli operatori assegnatari di posteggio fisso.

3. Le assenze e le presenze non sono conteggiate in caso di mercato oggetto di anticipo o posticipo per festività.

4. Non verranno conteggiate inoltre le assenze in caso di gravi avversità atmosferiche.

5. Ai sensi dell'art. 29 c. 4 del d.lgs 114/98, sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare, dimostrate con apposita certificazione, valida anche per l'assistenza familiare. Sono inoltre giustificate le assenze per ferie, a condizione che non superino il numero di 4 nell'arco dell'anno solare.

6. I certificati giustificativi delle assenze devono pervenire al protocollo comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza. I certificati dovranno essere prodotti in originale, o in copia autenticata conforme all'originale.

Art. 28 – Vendita con il sistema del battitore

- 1. Gli operatori turnanti, o battitori, esercitano la propria attività in spazi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e ad essi assegnati secondo una turnazione stabilita o recepita annualmente dal Comune.**
- 2. E' fatto espresso divieto di utilizzare apparecchiature di amplificazione sonora**
- 3. Il numero di assenze ingiustificate oltre cui scatta la decadenza della concessione di posteggio prevista dalla normativa vigente e' proporzionata alla turnazione.**

Art. 29 – elenchi dei titolari di posteggio

- 1. Presso gli uffici comunali sono conservati gli elenchi dei titolari di posteggio presso i vari mercati cittadini, divisi per settore alimentare ed extra alimentare. Tali elenchi devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze degli operatori. I produttori agricoli sono inseriti in apposito elenco a parte.**
- 2. Presso gli uffici comunali sono inoltre conservati i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e senza posteggio.**
- 3. Presso gli uffici comunali sono inoltre depositate le planimetrie dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica, e i relativi atti istitutivi.**

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 30 – Produttori agricoli

- 1. Si considerano produttori agricoli agli effetti del presente regolamento gli imprenditori agricoli comunque costituiti come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione della propria produzione ed in possesso di Partita IVA per l'agricoltura e regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalla Camera di Commercio.**
- 2. L'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi che si renderanno disponibili avverrà sulla base di presentazione di istanza che specifichi:**
 - generalità del richiedente o della società;**
 - numero di codice fiscale e partita IVA**
 - estremi di iscrizione al Registro Imprese**
 - Il periodo di utilizzo del posteggio (annuale, stagionale, espresso in mesi)****Alla domanda deve essere allegata autocertificazione, resa nelle forme di legge, nella quale il richiedente dichiara:**
 - a) di essere agricoltore (singolo o associato) e di vendere prevalentemente i prodotti ottenuti nei fondi in conduzione.**
 - b) Il tipo di coltivazione o allevamento realizzato nella campagna agraria di riferimento**
 - c) La superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita con indicazione delle strutture produttive a disposizione (serre, stalle ecc.)**
 - d) La quantità di prodotto ottenuto con riferimento ad un andamento stagionale regolare.****Per gli agricoltori associati le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) fanno riferimento ai fondi e alle produzioni di tutti i soci interessati alla vendita mercatale.**
- 3. L'autocertificazione deve essere rinnovata al termine di ogni annata agraria nel periodo tra l'11 novembre e 31 dicembre.**
- 4. Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti trasformati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.**
- 5. In considerazione che l'andamento stagionale dei raccolti non è prevedibile con precisione, le domande degli agricoltori possono essere inoltrate in qualsiasi tempo e verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.**
- 6. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, si applicano i seguenti criteri di priorità,**

fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7:

- a) aziende agricole aventi sede nel Comune di San Giusto C.se;**
- b) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi a San Giusto C.se;**
- c) aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione siano riconoscibili e garantite;**
- d) aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Torino;**
- e) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;**
- f) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;**
- g) aziende agricole che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;**
- h) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.**

7. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla DCR 508-14869 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posteggio fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità, ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

8. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'agricoltore singolo o associato della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza secondo le regole dettate all'art. 11 comma 4 di questo regolamento.

9. La concessione può essere rilasciata ai fini dell'utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori correlati alla fase di produzione.

10. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

11. Gli agricoltori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al rispetto di tutta la disciplina inerente l'uso del posteggio e la frequentazione delle forme di commercio su area pubblica, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, conferimento dei rifiuti.

12. La cessione dell'azienda agricola comporta la cessione dei diritti d'uso del posteggio.

13. La concessione di posteggio si riferisce in capo al successore per causa di morte, qualora e solo se lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.

14. E facoltà dell'amministrazione comunale assegnare la gestione delle aree mercatali riservate agli agricoltori, a società, associazioni, o consorzi composti prevalentemente da agricoltori, come definiti al comma 1 del presente articolo.

15. Ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione tipica locale, può essere costituita una commissione comunale composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale e degli agricoltori che operano sulle aree a loro riservate con compiti di controllo e segnalazione.

Art. 31 – Assenze dei produttori

1. Non vengono computate ai fini della decadenza della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione inerente all'andamento stagionale sfavorevole, o calamità atmosferiche, purchè adeguatamente comprovate e comunicate al Comune in via preventiva.

2. E' ammessa comunicare agli uffici comunali la sospensione volontaria della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di n. 3 mesi.

3. Tenuto conto delle eccezioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono applicati, in quanto compatibili, i disposti dell'art. 27 del presente regolamento.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Art. 32 – Obblighi e divieti

1. Agli operatori su area pubblica durante l'esercizio della loro attività è fatto obbligo di:

- a) avere al seguito i titoli in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli, nonché tutte le attrezzature fiscali previste dalle norme in vigore;**
- b) rispettare tutte le norme impartite in tema di orari di funzionamento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;**
- c) il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;**
- d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte dell'utenza. Qualora la modalità di commercio messa in atto è quella dell'autonomo servizio, è obbligatorio fornire il cliente di guanti monouso a perdere;**
- e) Esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole qualità e quantità delle merci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;**
- f) Tenere le derrate alimentari destinate alla vendita in massima accessibilità per il personale addetto alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario, Provvedere con massima cura alla pulizia e decoro delle attrezzature, nonché del posteggio dato in concessione;**
- g) Al termine dell'uso lasciare il posteggio e l'area mercatale completamente sgombra dai rifiuti, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti e contenitori mobili predisposti sull'area;**
- h) Rispettare tutte le norme e direttive che eventualmente possono essere impartite dall'Amministrazione Comunale in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia della stessa;**
- i) Adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato, agevolando qualsiasi operazione finalizzata a migliorare le opportunità di servizio del mercato stesso**
- j) Rispettare tutti i requisiti igienico sanitari previsti nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della salute.**

2. Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della propria attività è fatto divieto di:

- a) formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;**
- b) ammassare la merce in vendita a ridosso o in prossimità dei cassonetti di raccolta dell'immondizia;**
- c) ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nell'intorno dello stesso, o in qualunque altro luogo dell'area mercatale. I rifiuti mano a mano che vengono prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori di raccolta.**
- d) Su area pubblica, con esclusione degli ittici, è vietato uccidere, spennare ed eviscerare animali;**
- e) Richiamare i consumatori a voce alta od utilizzando strumenti di amplificazione sonora;**
- f) Accendere fuochi a fiamma libera;**
- g) Utilizzare bombole a gas o simili senza averne preventivamente richiesta autorizzazione.**
- h) Svolgere attività di commercio su area pubblica in forma itinerante durante l'orario di svolgimento dei mercati, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di un chilometro da essa.**

Art. 33 – Prodotti non vendibili sui mercati

- 1. E' fatto divieto porre in vendita su area pubblica i prodotti esclusi dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie. A tale scopo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, anche se all'interno dell'automezzo usato dall'operatore e parcheggiato nell'ambito del posteggio.**
- 2. Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli eventualmente non previsti nella zona di mercato nella quale e' ubicato il posteggio interessato,. In entrambi i casi, i prodotti possono essere confiscati.**

Art. 34 – Aree espositive

- 1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente collocate in luogo di passaggio, apposite aree espositive.**
- 2. La concessione in uso dell'area e' riservata ad aziende/imprese commerciali, artigianali ed industriali a fini pubblicitari e conoscitivi. E' vietata l'attività di vendita.**
- 3. Per accedervi occorre presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il Servizio comunale competente. Le domande sono accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale.**
- 4. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non sono accolte richieste d'uso superiori a 10 giornate di mercato consecutive. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande, l'operatore può richiedere nuovamente la concessione dell'area espositiva.**
- 5. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed e' soggetto a tutti i tributi e/o canoni che dalla concessione scaturiscono;**
- 6. E' vietata la concessione dell'area a soggetto che abbia pendenze tributarie per passate concessioni con il Comune di San Giusto C.se o con il soggetto gestore del mercato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.**
- 7. l'operatore richiedente l'utilizzo dell'area espositiva deve ritirare la relativa autorizzazione presso il servizio comunale competente ed averlo al seguito durante l'uso dell'area.**

Art. 35 – Utenze

- 1. I consumi inerenti le utenze che servono i singoli posteggi nei mercati attrezzati sono a carico degli operatori.**
- 2. A fronte di contatori cumulativi il Comune ripartisce i costi dell'anno fra gli operatori utilizzatori. La Giunta Comunale individua le modalità di riparto delle spese.**

Art. 36 – Verifica delle assenze

- 1. Le assenze degli operatori titolari di posto fisso sono rilevate in coincidenza dell'inizio dell'orario di vendita e sono annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.**
- 2. Le presenze degli operatori spuntisti sono rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie in uso quel giorno di mercato.**
- 3. Entrambi i rilievi previsti ai commi precedenti 1 e 2 sono trasmessi a cura della Polizia Municipale o del soggetto gestore dell'area al Servizio Promozione e Sviluppo delle attività economiche per gli adempimenti amministrativi di competenza.**
- 4. Gli operatori che non rispettano gli orari di inizio e fine stabiliti per il mercato sono considerati e rilevati come assenti.**

Art. 37 – Pulizia dei posteggi

- 1. Agli operatori commerciali è affidata la pulizia del posteggio assegnato. Al termine dell'attività deve essere lasciato pulito e sgombro dai rifiuti di qualsiasi genere. Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori localizzati presso le aree mercatali.**
- 2. L'operatore e' tenuto ad attenersi alle regole di raccolta impartite, comprese**

quelle relative alla raccolta differenziata e pulizia emanate da apposita ordinanza sindacale.

Art. 38 – Tributi e canoni

- 1. Dalla concessione del posteggio discende l'obbligo di pagare tributi e/o canoni di concessione, a termini dei regolamenti comunali.**
- 2. Qualora l'area mercatale sia data in gestione a soggetto esterno, l'obbligo di cui al comma precedente è nei confronti del soggetto gestore**

Art. 39 – Vigilanza sul mercato

- 1. Preposti alla vigilanza sul mercato sono la Polizia Municipale e gli altri organi di polizia, nonché l'Azienda Sanitaria Locale per le competenze di sicurezza e prevenzione e di igiene degli alimenti.**

Art. 40 -

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento e si fanno proprie le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642.**

CAPO VI SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del d.lgs 114/98

- 1. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa e' punito con le sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.**

Art. 42 – Sanzioni per le violazioni al presente regolamento

- 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione prevista dall'art. 7/bis del Testo Unico Enti Locali - d.lgs 267/00, introdotto dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 .**

Art. 43 – Sanzioni accessorie

- 1. Per le violazioni all'esercizio della delega (art. 17 di questo regolamento) viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività.**
- 2. Per le violazioni al seguente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività per un massimo di 20 giorni. Per recidiva si intende la ripetizione della medesima violazione per due volte nel corso dell'anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.**
- 3. L'assenza per sospensione coattiva dell'attività è conteggiata ai fini del limite dell'art. 29 co. 4, lett. B del d.lgs 114/98.**

Art. 44 – Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione e dalla stessa data è abrogata qualsiasi altra norma non compatibile con il presente regolamento.**